

Regolamento del Dipartimento di AGRARIA dell'Università degli Studi di Sassari

TITOLO I - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 - Finalità del Dipartimento

TITOLO 2 - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 - Articolazione degli Organi del Dipartimento

Art. 3 - Il Direttore del Dipartimento

Art. 4 - Il Consiglio del Dipartimento

Art. 5 - La Giunta del Dipartimento

Art. 6 - Il responsabile amministrativo

Art. 7 - Le Sezioni del Dipartimento

Art. 8 - La Commissione Paritetica Studenti-Docenti

Art. 9 - Il Comitato per la Didattica

Art. 10 - Il Comitato per la Ricerca

Art. 11 - Il Comitato per l'Internazionalizzazione

Art. 12 - Il Comitato di Indirizzo

Art. 13 - La Struttura di raccordo

Art. 14 - Ammissione di nuovi docenti

Art. 15 - Convocazione e validità delle adunanze

Art. 16 - Modifiche del Regolamento

Art. 17 - Rinvio

Art. 18 – Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca

TITOLO I - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

ARTICOLO 1. FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di AGRARIA dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominato Dipartimento, è una struttura pluridisciplinare, ordinata in conformità allo statuto dell'autonomia dell'Università di Sassari (G.U. 23/12/11 n. 298), in seguito denominato Statuto

2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata dei settori delle scienze agrarie, forestali e ambientali, che possono essere sintetizzate nelle seguenti macro-aree:

- A. PRODUZIONI VEGETALI, ANIMALI E FORESTALI, TRASFORMAZIONE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI
- B. INGEGNERIA, ECONOMIA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
- C. DIFESA E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI E DELLE PRODUZIONI AGRARIE E FORESTALI
- D. SCIENZE DELLA VITA PER LA QUALITÀ ALIMENTARE E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

3. Il Dipartimento concorre alle funzioni di didattica dell'Ateneo per quanto di propria competenza, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. A tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.

TITOLO 2 - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ARTICOLO 2. ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento si articola in Sezioni ai sensi dell'articolo 36, punto 3 dello Statuto di Ateneo e, in ossequio al principio di autonomia previsto dallo stesso, individua i seguenti organi di governo e collegiali. .

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio del Dipartimento;
- c) la Giunta del Dipartimento.
- d) la Commissione paritetica studenti-docenti.
- e) il Comitato per la didattica;
- f) il Comitato per la ricerca;
- g) il Comitato per l'internazionalizzazione;
- h) il Comitato di indirizzo.

ARTICOLO 3. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne promuove le attività, è responsabile della sua gestione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta del Dipartimento, sovrintende all'esecuzione delle delibere. Annualmente, in ottemperanza all'art. 38 punto 2 comma 4 dello Statuto di Ateneo, il Direttore convoca il Consiglio del Dipartimento per l'adozione del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica. Il Direttore tiene i rapporti con gli Organi di governo dell'Ateneo, con l'amministrazione centrale e le Istituzioni pubbliche. Il Direttore sovrintende all'organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale tecnico e amministrativo, in accordo con il responsabile amministrativo del Dipartimento. Egli sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza ed entro i limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Direttore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nominato con decreto del Rettore. Il Direttore svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e pari opportunità. Il Direttore può attribuire a componenti il Dipartimento incarichi specifici e, per tempi definiti, la delega di firma di atti.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni e a maggioranza relativa nelle successive. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.

3. I candidati alla carica di Direttore del Dipartimento devono presentare la loro candidatura ufficialmente entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Le proposte di candidatura saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento e dovranno, inoltre, essere corredate da *curriculum vitae et studiorum*, lista delle pubblicazioni e documento programmatico sulla gestione amministrativa e sulla pianificazione della ricerca e della didattica. I candidati dovranno inoltre, indicare il nome del Direttore Vicario.

ARTICOLO 4. IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione. In particolare:

- a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
- b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) approva i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture sovradipartimentali, e adotta i regolamenti della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione ad esso afferenti;
- d) delibera sul piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
- e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata sulla base delle richieste formulate dalla Giunta di Dipartimento;

- f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio sulla base delle relazioni e proposte del comitato per la didattica;
- g) attribuisce gli impegni didattici ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
- h) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica sulla base delle relazioni dei Comitati competenti;
- i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
- l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
- m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte del Comitato per l'internazionalizzazione;
- n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
- o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
- p) propone, su indicazione dei Comitati per la didattica, la ricerca e per l'internazionalizzazione, l'istituzione di corsi e/o Scuole di Dottorato;
- q) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

2. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) i docenti afferenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei componenti del Consiglio, i quali restano in carica per due anni;
- e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
- f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
- g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

5. Delle adunanze del Consiglio del Dipartimento viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei

componenti il Dipartimento in rete secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per la pubblicità degli atti.

6. Ordine del giorno e documentazione pervenuta devono essere posti a disposizione dei consiglieri presso la Direzione, e preferibilmente inviati per via elettronica secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per la pubblicità degli atti, almeno 5 giorni prima della data del Consiglio.

ARTICOLO 5. LA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta è un organo di co-gestione del Dipartimento. Coadiuva il Direttore ed il Consiglio nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.

2. In particolare, la Giunta, tenuto conto delle eventuali indicazioni delle Sezioni e dei Comitati per la Ricerca e per la Didattica per le materie di competenza, istruisce le deliberazioni relative:

- a) all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
- b) ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
- e) all'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti
- f) al piano dell'offerta formativa, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato della Didattica;
- h) ai programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base delle indicazioni del Comitato della ricerca;
- i) alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
- l) all'attivazione di protocolli di intesa con Enti pubblici e privati.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta da:

- a) il Direttore del Dipartimento, il cui voto nelle votazioni vale doppio in caso di parità;
- b) il Direttore Vicario, il cui voto è valido soltanto in assenza del Direttore;
- c) il Responsabile amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo;
- d) un docente di ruolo per ciascuna sezione eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i candidati proposti dalle stesse nella misura di uno per sezione;
- e) un rappresentante degli studenti nominato fra la rappresentanza degli stessi in seno al Consiglio, che dura in carica due anni e partecipa alle riunioni dell'organismo per i punti di competenza.

5. Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei componenti il Dipartimento in rete secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per la pubblicità degli atti.

ARTICOLO 6. IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore della struttura interessata. Al responsabile sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;
 - b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione del Dipartimento ed effettua i relativi controlli;
 - c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; cura la corretta tenuta dei registri contabili e inventariali ed la conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - e) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
 - f) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento e a quelle della Giunta, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.
2. Il Responsabile amministrativo è sostituito e coadiuvato da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile, con l'incarico di vice responsabile nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento

ARTICOLO 7. LE SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento si articola nelle seguenti Sezioni

- Agronomia, Coltivazioni erbacee e Genetica (SACEG)
- Economia e Sistemi arborei e forestali (SESAF)
- Patologia vegetale ed Entomologia. (SPAVE)
- Ingegneria del territorio. (SIT)
- Scienze e Tecnologie ambientali e alimentari. (STAA)
- Scienze zootecniche (SZ).

2. Le Sezioni rappresentano articolazioni funzionali del Dipartimento per lo sviluppo della ricerca in uno o più settori. Ai sensi dell'art. 38 punto 2, lettera a) dello Statuto di Ateneo, il Consiglio del Dipartimento, sulla base del piano complessivo della ricerca, delega alle sezioni l'impiego e la gestione delle risorse, delle strutture e delle attrezzature ad esse affidate. Le Sezioni esprimono il loro parere sul Piano di sviluppo triennale del Dipartimento.

3. Le Sezioni sono attivate con delibera del Consiglio del Dipartimento. Deve essere assicurato un

numero minimo di otto docenti per ciascuna di esse. Ogni docente può aderire ad una sola sezione. L'adesione può essere modificata di norma all'inizio di ogni anno accademico. Presso ciascuna Sezione è collocato il personale tecnico-amministrativo necessario alle attività correnti che si svolgono presso la stessa. Presso la Sezione sono ospitati altresì i dottorandi il cui docente di riferimento o il tutor aderisce alla stessa, nonché i collaboratori a vario titolo dei progetti di ricerca attivati dai docenti ad essa aderenti. La Sezione presso la quale afferisce il settore scientifico disciplinare della materia insegnata può ospitare il relativo docente a contratto.

4. Il Coordinatore di Sezione è eletto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo nella misura di un voto ogni 10 con arrotondamento superiore, tra i docenti della stessa e dura in carica un triennio accademico rinnovabile una sola volta. Le elezioni sono indette dal docente decano della Sezione. La nomina del Coordinatore è ratificata dal Consiglio del Dipartimento

5. Al Coordinatore di Sezione è delegata la firma sugli atti di competenza del Direttore di Dipartimento relativi alla gestione del personale collocato presso la stessa, nonché la responsabilità di mezzi strumentali e infrastrutturali affidati dal Consiglio di Dipartimento alla Sezione e della sicurezza, in qualità di ALS, delle persone ivi ospitate. Il Coordinatore riceve altresì la delega per l'avvio degli atti amministrativi relativi alle ricerche svolte presso la Sezione.

ARTICOLO 8. LA COMMISSIONE PARITETICA STUDENTI-DOCENTI

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, attraverso valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività, incluse le performances formative degli studenti;

b) individuazione di criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitoraggio dell'attività didattica e proposizione al Consiglio del Dipartimento di iniziative atte a ottimizzare l'organizzazione, le modalità di erogazione e contenuti della proposta didattica;

c) formulazione di pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.

3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

ARTICOLO 9. IL COMITATO PER LA DIDATTICA

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la didattica, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) elaborazione di un piano complessivo triennale di sviluppo della didattica, con particolare riferimento all'istituzione di nuovi Corsi di Laurea, Corsi di Dottorato, Corsi di Master o alla soppressione di corsi esistenti, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto;
- b) formulazioni di proposte relative alle esigenze di personale docente e tecnico di supporto alla didattica;
- c) definizione e razionalizzazione dell'offerta didattica in accordo con gli obiettivi dei corsi di laurea e dottorato e con i crediti formativi delle singole discipline;
- d) promozione della didattica, reperimento di finanziamenti e gestione fondi dei corsi di laurea;
- e) formulazioni di proposte per realizzazione e gestione di laboratori didattici comuni;

2. Il Comitato per la didattica è composto da: Direttore del Dipartimento o da un suo delegato; dal Direttore della Scuola di Dottorato o da un suo delegato; dai Presidenti dei consigli di corso di Laurea o di Studio afferenti al Dipartimento o da un loro delegato; in caso di corsi di laurea o Dottorato interdipartimentali, da un rappresentante afferente al Dipartimento; da un rappresentante per ciascuna sezione non presente tra le figure sopraelencate; dal coordinatore del Comitato per l'internazionalizzazione; dal manager didattico, con funzione di segretario verbalizzante e voto consultivo; da tre studenti, in rappresentanza rispettivamente delle lauree triennali, magistrali e del dottorato, i primi due nominati dai rappresentanti degli studenti del consiglio di Dipartimento in seno alle rispettive rappresentanze dei CdL e di LM, l'ultimo eletto dai dottorandi dei cicli attivi presso la Scuola e afferenti al Dipartimento. Per le attività previste ai punti a) e b) del presente articolo il Comitato per la didattica si riunisce in seduta allargata, con la partecipazione di un rappresentante per ciascun settore scientifico disciplinare presente nel Dipartimento designato da tutti i docenti afferenti al settore scientifico disciplinare (non presente fra le figure sopraelencate).

3. Il coordinatore del Comitato per la didattica è il Direttore o un suo delegato.

4. Al termine di ogni anno accademico il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento la relazione sull'attuazione del piano triennale della didattica.

ARTICOLO 10. IL COMITATO PER LA RICERCA

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la ricerca, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisposizione del piano triennale complessivo della ricerca del Dipartimento e fissazione degli obiettivi strategici operativi, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle sezioni e dal Comitato di indirizzo e delle disponibilità finanziarie;
- b) formulazione di proposte motivate di esigenze di personale docente e tecnico di supporto alla ricerca,
- c) coordinamento e promozione della ricerca, anche attraverso l'elaborazione di progetti trasversali alle sezioni;

- d) monitoraggio delle performances della ricerca, in linea con le indicazioni fissate dal MIUR e ai fini del miglioramento della competitività scientifica della struttura a livello nazionale ed internazionale;
- e) formulazione di proposte motivate di esigenze di laboratori, e assegni di ricerca;
- f) coordinamento delle proposte di acquisizione di grandi attrezzature e di realizzazione di laboratori comuni;
- g) gestione e monitoraggio di accordi di collaborazione scientifica per ricerche congiunte con Università, enti pubblici e privati, fondazioni o associazioni scientifiche straniere.
- h) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento

2. Il Comitato per la ricerca è convocato e presieduto dal Coordinatore che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento. E' composto da 1 rappresentante per sezione, dal Direttore della Scuola di Dottorato o un suo delegato, da un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato (qualora non già presente nel comitato), da un rappresentante degli assegnisti di ricerca ed un rappresentante dei dottorandi. Il Comitato rimane in carica per tre anni. Fa eccezione il rappresentante degli assegnisti che resta in carica un anno e quello dei dottorandi per due anni. Per le attività previste ai punti a) e b) il Comitato per la ricerca si riunisce in seduta allargata, con la partecipazione di un rappresentante per ciascun settore scientifico disciplinare presente nel Dipartimento (oltre ai componenti precedentemente elencati).

3. Il coordinatore del Comitato per la ricerca è il Direttore o un suo delegato.

4. Al termine di ogni anno accademico il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento la relazione sull'attuazione del piano triennale della ricerca.

ARTICOLO 11. IL COMITATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per l'internazionalizzazione, che ha come compito la promozione e il coordinamento delle attività internazionali, con particolare riferimento a:

- a. coordinamento degli accordi di mobilità internazionale già in essere;
- b. promozione, gestione e monitoraggio di nuovi accordi di scambio (docenti, studenti) con Università e centri di ricerca stranieri;
- c. promozione di corsi di studio e/o di master e dottorato congiunti – a titolo congiunto o doppio, ecc. - con Università straniere;
- d. promozione di percorsi di eccellenza in lingua straniera, anche in collaborazione con Università straniere.

2. Il Comitato per l'internazionalizzazione opera in coordinamento con i comitati per la ricerca e per la didattica del Dipartimento, con le Scuole di Dottorato e con gli uffici ovvero con i competenti delegati dell'Ateneo.

3. Il Comitato per l'internazionalizzazione è composto da un docente rappresentante di ciascuna Sezione del Dipartimento, da uno studente eletto in seno alla rappresentanza del Consiglio di Dipartimento, dal manager didattico, con funzione di segretario verbalizzante.

4. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto.

5. Al termine di ogni anno accademico il coordinatore del Comitato per l'internazionalizzazione sottopone al Consiglio di Dipartimento il piano annuale di attività.

ARTICOLO 12. IL COMITATO DI INDIRIZZO

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato di indirizzo. Il Comitato è un organo consultivo di garanzia che esprime pareri non vincolanti sul piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica elaborato dal Dipartimento. Il parere del comitato di indirizzo viene presentato dal Direttore al Consiglio del Dipartimento per la discussione.

2. Il Comitato di indirizzo è composto:

- dal Direttore del Dipartimento, che lo presiede, dal un rappresentante del Comitato per la ricerca, da un rappresentante del Comitato per la didattica, dal Direttore della Scuola di Dottorato di Ricerca, dai Presidenti dei Consigli di corso di studio , da due rappresentanti degli studenti designati in seno al Consiglio di Dipartimento;
- da tre ricercatori esterni all'ateneo (anche stranieri) di chiara fama scientifica internazionale ed operanti nei settori di competenza del Dipartimento;
- un rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna che svolga funzioni attinenti al progetto del Dipartimento;
- da un rappresentante della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali;
- da un rappresentante dell'ordine dei tecnologi alimentare;
- da tre rappresentanti del mondo imprenditoriale operante in agricoltura, silvicoltura o agroindustria;
- dal Direttore generale dell'agenzia AGRIS o da un suo delegato;
- dal Direttore generale dell'agenzia LAORE o da un suo delegato;
- da un rappresentante per ognuno degli Enti che sostengono le attività didattiche e scientifiche delle sedi decentrate.

3. I ricercatori di chiara fama e i rappresentanti del mondo produttivo verranno nominati i dal Consiglio del Dipartimento sulla base di una lista proposta dal Direttore.

4. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e viene rinnovato/confermato con l'elezione del nuovo Direttore.

5. Il Comitato di indirizzo è convocato dal Direttore del Dipartimento e si riunisce almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 13. LE STRUTTURE SOVRADIPARTIMENTALI.

Il Dipartimento può istituire (o afferire nel caso sia già istituita), con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, una struttura o più strutture sovradipartimentali per il

coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca in accordo con altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei italiani ovvero stranieri secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università di Sassari. La partecipazione a tali strutture avviene su proposta o con il consenso degli interessati e le attività previste in forma singola o collettiva non devono essere in contrasto con gli obiettivi e le attività del Dipartimento. Gli specifici rapporti fra le strutture sovradipartimentali e il Dipartimento saranno normati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 14. AMMISSIONE DI NUOVI DOCENTI

1. La richiesta di ammissione da parte del docente interessato, corredata dal curriculum didattico e scientifico, è presentata al Direttore del Dipartimento e per conoscenza al Rettore,.
2. L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto, tenuto conto dei pareri espressi dai Comitati della didattica e della ricerca.

ARTICOLO 15. CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Fanno eccezione le convocazioni *ad horas* per comprovati motivi di urgenza.
2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.
3. Concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.
4. Le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori, oltre a quelle indicate dalla normativa generale e speciale, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiore.
5. Il Direttore e i Coordinatori dei Comitati sono tenuti a rendere disponibili pubblicare i documenti che verranno discussi nel corso della adunanza all'atto della convocazione delle stesse. I verbali delle riunioni dovranno altresì essere disponibili in via telematica, nei limiti del regolamento di Ateneo e dei regolamenti specifici sulla pubblicità degli atti e della privacy.

ARTICOLO 16. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte da un minimo del 20% dei componenti del Dipartimento e sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 17. CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può proporre l'istituzione di Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di ricerca sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 18. INCOMPATIBILITA'.

1. Gli aventi diritto alla copertura dei diversi incarichi o componenti di comitati previsti dal presente regolamento non possono ricoprire il loro ruolo in più di uno alla volta, fatta eccezione per il Direttore di Dipartimento.

ARTICOLO 19. RINVIO.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.